

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Legittimazione all'impugnazione

L'impugnazione va proposta da chi sia stato parte nel precedente grado di giudizio ovvero da chi assuma di essere succeduto a quest'ultima, per successione universale o particolare, che ne determina la legittimazione all'impugnazione ai sensi dell'[art. 110 c.p.c.](#), o [art. 111 c.p.c.](#), [U.C.](#)

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.7.2016, n. 15003

...omissis...

Svolgimento del processo

Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 5 maggio 2014, la Corte di Appello di Bari, pronunciando sull'appello principale, avverso la sentenza n. 591 emessa dal Tribunale di Foggia il 21 marzo/5 aprile 2007, proposto dalla International Credit R. s.r.l., in persona della mandataria P. Credit Servicing s.p.a. (ccccccrnational Credit R. s.r.l."); ha quindi dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dai coniugi A.- F. contro il precetto di pagamento per l'importo di Euro 25.064,46, intimato il 30 luglio 2004 dal Credito *omissis* s.p.a., quale procuratore speciale

della S. s.p.a., a sua volta mandataria della International Credit R. s.r.l., cessionaria del credito. In particolare, il secondo giudice pur riconoscendo la legittimazione attiva di quest'ultima, negata invece dal primo giudice, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 20, del T.U. n. 646 del 1905, applicabile *ratione temporis* al contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio, l'istituto di credito fondiario avrebbe dovuto intimare il precetto nei confronti del soggetto debitore originario piuttosto che come aveva fatto nella specie - nei confronti degli accollanti - i coniugi A.- F. - in quanto questi ultimi non avevano comunicato, ai sensi di detta norma, la successione al debitore originario. Ha perciò confermato la statuizione del tribunale di dichiarazione di inefficacia del precetto opposto.

La sentenza è impugnata con un solo motivo da S. cccccc

Motivi della decisione

1. I resistenti hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, stante la mancanza di legittimazione attiva a ricorrere della S. Italy s.r.l. e della sua mandataria, C. Management Spa. Evidenziano che la sentenza d'appello è stata pronunciata tra la International Credit R. s.r.l., in persona della società mandataria P. Credit Servicing Spa, già *omissis* Spa, quale appellante, ed i coniugi A. e D.F. quali appellati; che S. Italy s.r.l. non è stata presente nel giudizio di merito, nè è mai menzionata nella sentenza; che la società ricorrente è soggetto giuridico diverso da quello presente dinanzi alla corte d'appello; che perciò il ricorso risulta proposto da soggetto che non appare legittimato; che questa legittimazione ad impugnare non è nemmeno esplicitata nel ricorso.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è stata reiterata dalle parti resistenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

1.1. Parte ricorrente non ha depositato memoria nè il suo procuratore, presente alla pubblica udienza, ha replicato all'eccezione di inammissibilità del ricorso come sopra formulata.

2. L'eccezione è fondata e va accolta.

L'impugnazione va proposta da chi sia stato parte nel precedente grado di giudizio (cfr., di recente, Cass. n. 17974/15) ovvero da chi assuma di essere succeduto a quest'ultima, per successione universale o particolare, che ne determini la legittimazione all'impugnazione ai sensi dell'art. 110 c.p.c., o art. 111 c.p.c., u.c..

In tale ultima ipotesi, peraltro, quando si trovi ad impugnare per cassazione la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, il successore deve allegare e documentare tale sua qualità, con il ricorso introduttivo od, al più tardi, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 4468/09 e n. 9692/13, nonchè Cass. n. 27762/13).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (così Cass. S.U. n. 11650/06).

Dal principio è stato, di recente, tratto il corollario per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998, ex art. 58, avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/16).

3. Nella specie, il ricorso non contiene alcuna allegazione in merito alla qualità di S. Italy s.r.l..

Nell'epigrafe si legge che l'atto è proposto da "S. ITALY s.r.l. (già *omissis* s.r.l. - giusta modifica della denominazione sociale assunta con delibera dell'assemblea dei soci in data 12.02.2007) con sede *omissis*" e si precisa "e, per essa, quale mandataria in forza di procura autenticata nella firma dal Notaio Dott. *omissis* la C. S.p.A., a socio unico, (già *omissis* S.R.L. già *omissis* SRL, giusta modifica della denominazione sociale) (doc. 3), con sede legale in *omissis*, in forza dei poteri a lui conferiti dal CdA in data 7/04/2014 (doc. 4), rappresentata e difesa *omissis*".

Nell'esposizione del fatto e nell'illustrazione dei motivi nulla è detto sulla qualità di S. Italy s.r.l. nè sui rapporti giuridici od altra relazione eventualmente intercorrenti tra la medesima ed International Credit R. s.r.l.; anzi, il contenuto del ricorso è tale che sembra presupporre che già nel grado di merito fosse presente la prima, e non la seconda, società.

I documenti prodotti unitamente al ricorso sono quelli contrassegnati con i numeri da 1) a 4), così come riportati nell'epigrafe, e si riferiscono appunto agli eventi pure in epigrafe indicati, che riguardano la modifica di denominazione sociale della Minerva s.r.l. in Sagrantino Italy s.r.l. ed i rapporti tra quest'ultima e la sua mandataria, nonché le vicende della rappresentante.

Non vi sono perciò nemmeno documenti da cui, pur in mancanza di ogni allegazione, si possa desumere la qualità dell'attuale ricorrente.

3.1. La sentenza impugnata risulta pronunciata nei confronti di "R. S.R.L., in persona della società mandataria P. Credit Servicing s.p.a. (già *omissis* ", secondo quanto si legge nell'epigrafe.

Nella motivazione si espone che soggetto titolare del credito precettato - quale cessionaria pro soluto dei rapporti giuridici in blocco già facenti capo al *omissis* s.p.a. - e quindi parte del rapporto sostanziale controverso è l' *omissis* S.R.L., che nell'intimazione del precetto e nel giudizio di primo grado si avvale del *omissis* S.p.A., quale mandataria.

Il dispositivo è coerente con questa motivazione, dal momento che, come su riportato, dà atto "della sussistenza della legittimazione attiva della società precettante, R. S.R.L."

3.2. Orbene, a prescindere dall'individuazione dei soggetti che ne hanno assunto la rappresentanza processuale, il soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione evidentemente diverso dal soggetto che ha assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata.

Alla stregua dei principi sopra richiamati, sarebbe stato onere di parte ricorrente, S. Italy s.r.l., allegare la propria legittimazione ad impugnare in luogo della International Credit R. s.r.l., deducendo e dimostrando di essere subentrata nella posizione di quest'ultima.

In mancanza di qualsivoglia allegazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, come rappresentata, al pagamento, in favore dei resistenti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell'importo complessivo di Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.